



# *Ministero dell'agricoltura*

## *della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE DELLA PESCA E DELL'IPPICA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE  
E DELL'IPPICA  
PQAI IV

Prot.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione “Prosciutto di Parma” registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee – Serie L 148 del 21.6.1996.

### IL DIRIGENTE

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto l'articolo 53, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1151/2012, come emendato dal regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento e del Consiglio, che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di una DOP o di una IGP, a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie, da parte delle autorità pubbliche;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891, che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare, l'articolo 6*quinquies*, che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorità pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamità naturali sfavorevoli o da condizioni meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee – Serie L 148 del 21.6.1996, con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta “Prosciutto di Parma”;

Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle malattie animali trasmissibili – “normativa in materia di sanità animale” e, in particolare, l'articolo 70;

Visto il regolamento delegato (UE) 2020/687, che integra il citato regolamento (UE) 2016/429, per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ed, in particolare, l'articolo 63 che dispone che in caso di conferma di una malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate conformemente all'articolo 9, paragrafi 2, 3, e 4 del regolamento delegato (UE) 2020/687, l'autorità competente può stabilire una zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia;

Visto l'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 concernente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117, che individua le autorità competenti designate ad effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori elencati ed, in particolare, il comma 7 che con riferimento al settore della sanità animale di cui al comma 1, lettere

MASAF - PQAI 04 - Prot. Uscita N.0180292 del 28/03/2023

c) ed e) stabilisce che il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 4, punto 55) del regolamento (UE) 2016/429, è l'Autorità centrale responsabile dell'organizzazione e del coordinamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali per la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 28.03.2013 recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della Salute, tra cui il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modifiche ed integrazioni della Commissione del 7 aprile 2021, che stabilisce misure speciali di controllo per la Peste suina africana, da ultimo modificato con il Regolamento di esecuzione 2023/506 del 6 marzo 2023;

Visto il Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per la Peste suina africana per il 2023, inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2016/429 e successivi regolamenti derivati, ed il Manuale delle emergenze da Peste suina africana in popolazioni di suini selvatici del 21 aprile 2021;

Vista la Decisione di esecuzione (UE) 2022/62 della Commissione del 14 gennaio 2022, relativa ad alcune misure di emergenza contro la Peste suina africana in Italia;

Vista l'Ordinanza 13 gennaio 2022 del Ministro della Salute d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, recante misure urgenti per il controllo della diffusione della Peste suina africana a seguito della conferma della presenza del virus nei selvatici, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale n. 10 del 14 gennaio 2022;

Visto il dispositivo direttoriale prot. n. 583-DGSAF-MDS-P del Ministero della Salute datato 11 gennaio 2022 ha individuato la zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia in cui sono vietate tutte le attività all'aperto, fermo restando che detta zona è suscettibile di modifiche sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica;

Visto il dispositivo dirigenziale 0001195 del 18/01/2022 del Ministero della Salute – Direzione generale della Sanità animale e dei farmaci veterinari, recante misure di controllo e prevenzione della diffusione della Peste suina africana, ed, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera d) che stabilisce che “sull'intero territorio nazionale le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano applicano le seguenti misure: Obbligo di recinzione degli allevamenti della tipologia “semibrado” ed identificazione individuale di tutti i riproduttori ivi presenti”;

Visto il decreto-legge 17 febbraio 2022 n. 9, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale n. 40 del 17.2.2022, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della Peste suina africana (PSA), convertito con la legge di conversione 7 aprile 2022, n. 29, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale n. 90 del 16.4.2022;

Visto il decreto del Ministero della Salute 28 giugno 2022, recante requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini per allevamento, delle stalle di transito e dei mezzi che trasportano suini, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale n. 173 del 26.7.2022;

Visto che l'articolo 4 del medesimo decreto attribuisce all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, anche nell'ambito delle attività previste dai vigenti programmi di sorveglianza ed eradicazione delle malattie del suino, la verifica del rispetto dei sopra citati requisiti di biosicurezza;

Viste le Ordinanze del Commissario straordinario alla Peste suina africana, nominato con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25.02.2022, ed, in particolare, l'Ordinanza n. 4/2022 e l'Ordinanza n. 5/2022, con le quali sono state fornite indicazioni per l'adozione delle misure di controllo, di cui al regolamento (UE) 2016/429 come attuate dal regolamento delegato (UE) 2020/687, in caso di conferma di Peste suina africana nei suini detenuti e per rimodulare e per rafforzare le misure di prevenzione per i territori ancora indenni dalla malattia;

Considerato che la Peste suina africana è un malattia infettiva virale trasmissibile, che colpisce i suini domestici detenuti e cinghiali selvatici e che, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/429 “normativa in materia di sanità animale” come integrato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, è categorizzata come una malattia di categoria A che, quindi,

non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;

Tenuto conto che la Peste suina africana può avere gravi ripercussioni sulla salute della popolazione animale selvatica di cinghiali e detenuta di suini interessata e sulla redditività del settore zootecnico suinicolo, incidendo, in modo significativo, sulla produttività del settore agricolo, a causa di perdite sia dirette che indirette con possibili gravi ripercussioni economiche in relazione al blocco delle movimentazioni delle partite di suini vivi e dei relativi prodotti derivati all'interno dell'Unione e nelle esportazioni;

Considerato che è necessario evitare qualsiasi contatto dei suini iscritti al sistema di controllo della DOP Prosciutto di Parma, con cinghiali infetti o materiale biologico che potrebbe essere contaminato con il virus agente dalla Peste suina africana e che potrebbero trasmettere la malattia, fermo restando tutte le prescrizioni, imposte dalle disposizioni di cui sopra;

Considerato che la presenza della Peste suina africana è stata individuata in alcune aree all'interno della zona di produzione dei suini iscritti al sistema di controllo della DOP Prosciutto di Parma di cinghiali o di materiale biologico infetti, comportando l'eliminazione immediata dei suini allevati in qualsiasi forma, nel rispetto delle disposizioni imposte dal Ministero della Salute, autorità nazionale competente in materia igienico-sanitaria, come strumento di contrasto alla diffusione dell'epidemia;

Considerato che se fosse accertata la presenza di cinghiali o di materiale biologico, infetti in altre parti nella zona di produzione della stessa DOP, a causa della ulteriore diffusione dell'epidemia di Peste suina africana, sarebbe necessario procedere al depopolamento della medesima area sia dei cinghiali che degli animali allevati e, conseguentemente, anche dei suini allevati in qualsiasi forma, nel rispetto delle disposizioni imposte dal Ministero della Salute, autorità nazionale competente in materia igienico-sanitaria, come strumento di contrasto alla diffusione dell'epidemia;

Considerato detto depopolamento per i suini allevati comporta l'eliminazione dei suini allevati o detenuti in qualsiasi forma;

Vista la richiesta, inviata dal Consorzio del Prosciutto di Parma, riconosciuto dal Ministero ai sensi della legge n. 526/99, acquisita con protocollo n. 0167541 del 21/03/2023, di modifica temporanea dell'art. 12 "Tipologia Prosciutto di Parma preaffettato e confezionato" del capitolo 5 del disciplinare di produzione con la quale si chiede di estendere la scadenza del prodotto in vaschetta di 30 giorni, in modo da rendere possibili le spedizioni via mare anche per il Prosciutto di Parma preconfezionato, mantenendo una vita commerciale residua coerente con le normali esigenze commerciali;

Considerati gli effetti negativi derivanti dalle restrizioni e limitazioni imposte dalle autorità sanitarie italiane, al fine di bloccare la diffusione della Peste suina africana, in zone diverse da quelle già identificate e delimitate;

Considerata, altresì, la rallentata movimentazione dei suini, iscritti al sistema di controllo della DOP Prosciutto di Parma, connessa alle conseguenti verifiche delle autorità sanitarie;

Considerato, pertanto, che tali suini, pur avendo completato la fase di accrescimento previsto dal disciplinare di produzione della DOP, attendono negli allevamenti iscritti al sistema di controllo, per ricevere le verifiche delle autorità sanitarie;

Considerato, pertanto, che tali rallentamenti nella filiera produttiva si ripercuotono poi anche sul prodotto finito, come dimostra il calo della produzione sia della DOP (-2%) sia del preaffettato (-13,3%) nel 2022 rispetto al 2021, dovuto anche alla chiusura di diversi mercati extra UE (in particolare Giappone e Cina), causa della PSA, nonché al persistere della guerra in Ucraina con incidenze pesanti su costi di produzione e, soprattutto, di trasporto;

Considerato che uno dei principali cambiamenti registrati nelle modalità di acquisto di Prosciutto di Parma, a partire dal periodo della pandemia del COVID, è stato il passaggio dal prodotto fresco affettato al banco taglio, al prodotto preaffettato e preconfezionato, realizzato esclusivamente nella zona di produzione della DOP, come stabilito dal relativo disciplinare di produzione;

Considerato, inoltre, che anche l'HoReCa, si è già parzialmente riconvertita con le vendite da asporto, utilizzando il prodotto preaffettato in vaschetta, risultando di più facile gestione rispetto a quello normalmente servito al tavolo dei ristoranti;

Considerato che nei mercati esteri più lontani – ad esempio, USA, Canada, Brasile, Australia, Cina e Giappone – il Prosciutto di Parma preconfezionato viene generalmente spedito via mare, modalità che comporta però tempi di trasporto più lunghi rispetto alla spedizione via aerea ma commercialmente tollerabile da parte dei produttori della DOP e che non consente al Prosciutto di Parma in vaschetta di essere poi distribuito in tempo utile ai rivenditori finali, ossia per consentire al prodotto di giungere sugli scaffali dei supermercati con una vita utile residua sufficiente per poter essere venduto al consumatore finale.

Considerate le prove scientifiche sperimentali effettuate, nel corso del 2019, dal Consorzio in collaborazione con la Stazione Sperimentale per l'Industria delle Conserve Alimentari (SSICA) di Parma, che ha avuto l'obiettivo di monitorare nel tempo le caratteristiche del Prosciutto di Parma preaffettato, confezionato con diverse modalità (atmosfera protettiva o sottovuoto) e ottenuto da prosciutti di differenti stagionature (16, 18 e 24 mesi), al fine di valutare la possibilità di modifiche alle attuali prescrizioni relative al termine minimo di conservazione;

Considerati i risultati delle prove scientifiche sperimentali che hanno permesso di concludere che è possibile prolungare il termine minimo di conservazione del preaffettato conservato refrigerato ( $\leq 10^{\circ}\text{C}$ ) quando il prodotto è ottenuto da prosciutti adeguatamente stagionati, con specifiche caratteristiche di peso e stagionatura minima;

Visto la comunicazione trasmessa dalla Regione Emilia-Romagna, acquisita al protocollo n. 0172068 del 23/03/2023, che conferma quanto comunicato dal Consorzio di tutela, esprimendo, al contempo, parere favorevole all'approvazione della modifica temporanea presentata;

Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione della DOP "Prosciutto di Parma" ai sensi del citato art. 53, par. 2 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 e dell'art. 6, par. 3 del Regolamento Delegato (UE) n. 664/2014;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata al disciplinare di produzione della DOP "Prosciutto di Parma" attualmente vigente, affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale.

## PROVVEDE

Alla pubblicazione della modifica temporanea del disciplinare di produzione della "Prosciutto di Parma", registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza del Regolamento (CEE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee – Serie L 148 del 21.6.1996.

La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP "Prosciutto di Parma" sarà in vigore dalla data di pubblicazione della stessa sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per mesi sei.

Roma,

IL DIRIGENTE

Roberta Cafiero

(firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)



*Ministero dell'agricoltura della sovranità  
alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE DELLA PESCA E DELL'IPPICA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE  
E DELL'IPPICA  
PQAI IV

**Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione d'origine protetta “Prosciutto di Parma” ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio.**

Il disciplinare di produzione della denominazione d'origine protetta “Prosciutto di Parma” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 64 del 18-03-2014.

è così modificato:

La seguente tabella prevista al comma dell'art. 12 “Tipologia Prosciutto di Parma preaffettato e confezionato” del capitolo 5 – caratteristiche merceologiche –

<i>Peso prodotto</i>	<i>Stagionatura</i>	<i>TMC atmosfera protettiva con interfoglio</i>	<i>TMC atmosfera protettiva senza interfoglio</i>	<i>TMC sottovuoto</i>
<i>Fino a 9,5 kg</i>	<i>13 mesi</i>	<i>90 giorni</i>	<i>60 giorni</i>	<i>150 giorni</i>
<i>Fino a 9,5 kg</i>	<i>15 mesi</i>	<i>120 giorni</i>	<i>90 giorni</i>	<i>150 giorni</i>
<i>Oltre 9,5 kg</i>	<i>16 mesi</i>	<i>90 giorni</i>	<i>60 giorni</i>	<i>150 giorni</i>
<i>Oltre 9,5 kg</i>	<i>18 mesi</i>	<i>120 giorni</i>	<i>90 giorni</i>	<i>150 giorni</i>

è sostituita dalla tabella seguente:

<i>Peso prodotto</i>	<i>Stagionatura</i>	<i>TMC atmosfera protettiva con interfoglio</i>	<i>TMC atmosfera protettiva senza interfoglio</i>	<i>TMC sottovuoto</i>
<i>Fino a 9,5 kg</i>	<i>13 mesi</i>	<i>90 giorni</i>	<i>60 giorni</i>	<i>150 giorni</i>
<i>Fino a 9,5 kg</i>	<i>15 mesi</i>	<i>120 giorni</i>	<i>90 giorni</i>	<i>150 giorni</i>
<b><i>Fino a 9,5 kg</i></b>	<b><i>18 mesi</i></b>	<b><i>150 giorni</i></b>	<b><i>120 giorni</i></b>	<b><i>180 giorni</i></b>
<i>Oltre 9,5 kg</i>	<i>16 mesi</i>	<i>90 giorni</i>	<i>60 giorni</i>	<i>150 giorni</i>
<i>Oltre 9,5 kg</i>	<i>18 mesi</i>	<i>120 giorni</i>	<i>90 giorni</i>	<i>150 giorni</i>
<b><i>Oltre 9,5 kg</i></b>	<b><i>24 mesi</i></b>	<b><i>150 giorni</i></b>	<b><i>120 giorni</i></b>	<b><i>180 giorni</i></b>

La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP “Prosciutto di Parma” sarà in vigore dalla data di pubblicazione della stessa sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per mesi sei.